

**N. 01119/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01611/2014 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1611 del 2014, proposto da:

Asl Ba, rappresentata e difesa dall'avv. Edvige Trotta, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, n. 2;

contro

Elena Iacovelli, rappresentato e difeso dall'avv. Donato Antonucci, con domicilio eletto presso Umberto Segarelli in Roma, via G.B.Morgagni, n. 2/A;

nei confronti di

Paola Masciandaro;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n. 00707/2013, resa tra le parti, concernente graduatoria incarichi collaborazione coordinata e continuativa biologi;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Elena Iacovelli;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2014 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le parti gli avvocati Masini su delega di Trotta e Antonucci;

Ritenuto che gli effetti della istanza cautelare accolta in primo grado debbano essere limitati agli interessi fatti valere in giudizio dalla ricorrente e attuale appellata e che quindi la sospensiva degli atti impugnati possa limitarsi agli effetti relativi alle posizioni in graduatoria effettivamente interessate alla controversia e alle contestazioni avanzate e quindi con riferimento alla seconda posizione nella graduatoria per incarichi di biologi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Accoglie in parte l'appello ai sensi di cui in motivazione (Ricorso numero: 1611/2014);

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Spese della presente fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata

presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Michele Corradino, Consigliere

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Alessandro Palanza, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)